

Avv. MARCO BERTINELLI TERZI  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Corso Stamira, 29 - Tel. (071) 202183  
Fax 071/200378  
e-mail: [terzilaw@libero.it](mailto:terzilaw@libero.it)  
60122 ANCONA

Avv. ANTONELLA VITALE



Ancona, li 15 GEN. 2007

Ill.mo Sig. Presidente  
Ordine degli Ingegneri  
della Provincia di Ancona  
P.zza del Plebiscito, 2  
60121 - Ancona -

**Oggetto: Progettazione impianti tecnologici – Competenza – Parere Legale.**

Mi si domanda di esprimere un parere in merito alle competenze in materia di progettazione di impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari e, limitatamente al settore terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici, prestazioni alle quali fanno riferimento la L. 9.1.91 n. 10 "Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" e il D.Lgs. 18.8.2005 n. 192 "Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia".

In particolare, mi si domanda se sussista in materia la competenza di tecnici diplomati e, più specificamente, dei Geometri.

Alla luce delle norme disciplinanti l'ordinamento delle relative professioni e tenuto conto della giurisprudenza amministrativa in materia, ritengo si possa affermare che la competenza a progettare i suddetti impianti e, più in generale, a progettare impianti tecnologici a servizio di edifici residenziali o terziari sia riservata alla esclusiva competenza degli Ingegneri e, entro i limiti che più avanti vedremo, dei periti industriali, dovendosi viceversa escludere al riguardo sia quella dei Geometri che quella degli Architetti.

Infatti, l'art. 16 del R.D. 11.2.1929 n. 274, che definisce le competenze professionali dei Geometri prevede tra l'altro che questi ultimi possano eseguire la progettazione di modeste costruzioni civili.

Tuttavia, la nozione di edilizia civile non può essere estensivamente interpretata sino a ricomprendere in essa anche la progettazione degli impianti tecnologici a servizio degli edifici dovendosi da tale nozione escludere quei lavori, opere ed attività che implicano applicazioni della fisica ai sensi dell'art. 54 co. 4 del R.D. n. 2357/1925, tra le quali debbono farsi rientrare l'attività di progettazione di impianti termici e le relative prestazioni connesse previste dal D.Lgs. 192/2005 e dalla L. 10/91, ivi compreso il progetto dell'impianto di riscaldamento da allegare alla relazione tecnica da depositare in comune ai sensi delle citate normative.

In particolare, la realizzazione di immobili per l'abitazione od il lavoro dell'uomo non può essere concettualmente ristretta come derivante da un'unica attività, posto che determinati ritrovati devono rispondere ai requisiti di maggior tutela degli utilizzatori degli edifici.

Ed è per ciò che le Leggi in parola impongono la redazione di un'autonoma relazione tecnica per l'installazione di impianti termici, così come peraltro lo prevede la L. 46/90 per quanto concerne l'installazione degli strumenti elettrici, degli impianti di terra, di quelli che utilizzano il gas, degli ascensori venendo così da essere concettualmente scorporate queste attività da quelle volte alla mera realizzazione della costruzione.

E' da ritenere, pertanto, che la competenza professionale di un Geometra non possa estendersi alla predisposizione ed alla vigilanza su quelle attività che implicano l'utilizzo di vari principi della fisica e si configurano come funzionalmente autonomi rispetto alle opere tipicamente murarie.

Altrettanto dicasi per quanto concerne il progetto e/o la documentazione sulla verifica contro le scariche atmosferiche da allegare ai progetti edilizi, in quanto anche tali prestazioni debbono a mio parere farsi rientrare nell'ambito delle applicazioni della fisica di cui all'art. 54 cit. ed esulano completamente dalla nozione di edilizia civile.

Né a diversa conclusione può giungersi, a mio parere, in relazione alle modificazioni apportate all'ordinamento degli studi di tale categoria di professionisti, atteso che l'ordinamento delle professioni e, quindi, le relative competenze sono disciplinate dalle norme che regolano lo svolgimento delle

professioni stesse e non già dalle disposizioni in materia di ordinamento degli studi.

In ogni caso, è appena il caso di osservare come l'insegnamento della fisica ai geometri venga effettuato in modo embrionale e non sia quindi tale da renderli atti alla progettazione ed alla vigilanza degli impianti di cui si tratta.

Per analoghe ragioni deve escludersi sussista in materia anche la competenza degli Architetti tenuto conto che, come si è detto, secondo il sistema di ripartizione delle competenze professionali delineato dal cit. R.D. n. 2537/1925, relativo alle professioni di ingegnere e di architetto, le attività di cui trattasi implicanti applicazioni della fisica ai sensi dell'art. 54 co. 4 cit. esulano dalla nozione di edilizia civile cui pure deve ritenersi a mio avviso limitata la competenza dell'Architetto.

La progettazione di impianti termici e più in generale tecnologici a servizio degli edifici richiede, infatti, la cognizione e l'approvazione di regole tecniche che esulano anche dalla professionalità del lavoro di Architetto.

Anche in questo caso nessuna modifica alle rispettive competenze di Ingegneri ed Architetti può farsi derivare dalla evoluzione degli studi per il conseguimento della laurea in architettura, la quale, pur avendo determinato un ampliamento del bagaglio delle conoscenze tecniche degli architetti, rispetto alla situazione esistente al momento dell'emanazione del R.D. 23.10.1925 n. 2537, non ha comportato una sostanziale equiparazione dei due titoli di laurea ai fini che qui interessano.

Non si tratta, dunque di far luogo a privative o a ingiustificate restrizioni di attività professionali, ma di garantire che la sicurezza degli impianti sia affidata a soggetti che siano in grado, in relazione alla specifica cultura professionale, di assicurarla al meglio tenuto peraltro conto dell'alto livello di complessità tecnica degli impianti attualmente in uso.

Deve, pertanto, concludersi che gli Ingegneri ed i Periti Industriali siano gli unici a poter esercitare, in via esclusiva, le attività e gli interventi previsti dal D.Lgs. 192/2005 e dalle Leggi 10/91 e 46/90 (confr. T.A.R. Liguria Sez. II, 16.2.2006, n. 166 e 2.2.2005, n. 137; T.A.R. Piemonte Sez. I, 17.2.2004, n. 261; T.A.R. Lazio-Roma Sez. III, n. 1698/2003; Cons. Giust. Amm. Sicilia Sez. Giur.

21.2.2005, n. 9; T.A.R. Lazio Sez. III, 14.2.95, n. 360; Cons. Stato Sez. VI, n. 1987/1976; T.A.R. Sardegna 19.11.2002, n. 1591).

Per quanto poi concerne i limiti delle competenze dei Periti Industriali rispetto a quelle degli Ingegneri nello svolgimento della suddetta attività va sottolineato, ai sensi dell'art. 16 del R.D. n. 275/1929, come ai Periti sia consentita la progettazione di quelle semplici macchine ed installazioni meccaniche o elettriche, le quali non richiedono la conoscenza del calcolo infinitesimale.

Esso, quindi, costituisce il criterio di delimitazione delle competenze dei Periti Industriali nell'ambito delle differenti specializzazioni rispetto a quelle proprie dei professionisti, con corrispondenti specializzazioni, collegate, però, ad un titolo di studio superiore a quello di Perito, come appunto gli Ingegneri.

E', quindi, da escludere, a mio parere, la competenza professionale della categoria dei professionisti in parola nella ipotesi in cui la prestazione richiesta sia da ricondurre a lavori di particolare o speciale complessità.

Ne consegue che la progettazione di impianti tecnologici, termici, elettrici etc., di notevole complessità (ad es. a servizio di grandi condomini, edifici industriali, alberghi etc.) dovranno ritenersi riservati alla sola competenza degli Ingegneri, con esclusione anche di quella dei Periti Industriali (confr. T.A.R. Sardegna-Cagliari, 18.1.2002 n. 9; T.A.R. Lombardia Sez. III, 30.3.2006, n. 1128; T.A.R. Marche, 19.9.2003, n. 1014).

Per completezza di esposizione aggiungo che di recente l'ANIGAS, l'ASSOGAS e la FEDERESTRATTIVA hanno richiesto al Ministero per le Attività Produttive, con la nota che allego, di riconoscere ai Geometri la competenza ad eseguire le verifiche di sicurezza degli impianti di distribuzione del gas metano sia pure con competenze limitate ad edifici civili di modeste dimensioni e ad impianti di tipo civile di portata inferiore a 35 kw.

Non mi risulta peraltro che tale richiesta (che comunque esclude ogni competenza in materia di progettazione) abbia trova concreto riscontro.

Resto a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti del caso.

Cordiali Saluti.

**Avv. Marco Bertinelli Terzi**

All.to: c.t.

